



FONDAZIONE PATTO CON IL MARE PER LA TERRA ETS

CODICE ETICO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16/07/2025)

Premessa

Il presente Codice Etico regola il complesso di diritti e responsabilità che la fondazione assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema di accreditamento, proprio del Terzo Settore, al quale aderisce, la Fondazione è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità e integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana e alla crescita civile del paese.

La fondazione crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

La Fondazione afferma la congruità del proprio Codice etico nel perseguimento della propria mission.

Il Codice Etico ha, inoltre, lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per la Fondazione i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs.n.231/2001.

Il Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Fondazione, si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro).

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Fondazione e ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati all'organizzazione.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore della Fondazione e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Fondazione e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma di specifiche disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Fondazione dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Parte I

Introduzione

Art. 1 – Destinatari

1.1. Tramite l'adozione del Codice Etico, la Fondazione ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui uniformarsi.

1.2. Il Codice Etico è diretto a:

- Componenti degli Organi collegiali.
- Personale dipendente.
- Collaboratori a progetto.
- Consulenti esterni, inclusi consulenti, professionisti, volontari, stagisti e tirocinanti che operano per conto o in nome della Fondazione.
- Fornitori, partner e soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali o collaborativi con la Fondazione, ai quali si richiede il rispetto dei principi e delle regole del presente Codice.
- Destinatari delle attività istituzionali della Fondazione, i quali sono tenuti a rispettare i principi generali di correttezza, trasparenza e rispetto reciproco.
- Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Fondazione, sia direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione e operano per perseguirne gli obiettivi.

1.3. I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettare quanto prescritto.

1.4. I dipendenti della Fondazione, dal momento della loro assunzione, oltre al rispetto dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva – ove applicabile –, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice Etico. Questo tanto nei rapporti interni all'organizzazione quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Fondazione e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre autorità pubbliche.

1.5. Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Fondazione è rappresentata dal rispetto, da parte degli altri destinatari, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice Etico. In tal senso, al momento della stipula dei contratti o di accordi con gli altri destinatari, la Fondazione mette a loro disposizione il presente Codice Etico.

Art. 2 – Finalità del Codice Etico

2.1. Con il presente Codice Etico la Fondazione:

- definisce e divulga i valori e i principi etici che informano la propria attività nei rapporti con gli stakeholder;
- indica i principi etici alla cui osservanza sono tenuti i destinatari.

2.2. Il Codice Etico, in particolare:

- individua i principi e le regole di comportamento cui la Fondazione riconosce valore al fine di indirizzare la propria attività e quella dei destinatari verso un percorso di efficienza, trasparenza, competenza, integrità, correttezza, sostenibilità, rispetto delle differenze;
- raccomanda, promuove o scoraggia determinate condotte e/o comportamenti per ragioni morali e di opportunità, al di là e indipendentemente da quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 3 – Pubblicità del Codice Etico

3.1. Il presente Codice Etico è oggetto di pubblicità attraverso:

- l'inserimento sul sito della Fondazione;
- il suo invio ai destinatari.

Parte II Parte Generale

Art. 4 – Principi etici della Fondazione

4.1. La Fondazione è un ente senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di valorizzare esperienze, competenze e capacità imprenditoriali, industriali, tecnologiche e d'innovazione necessarie alla transizione ecologica e all'economia circolare e lo sviluppo sostenibile in tutte le attività a Mare e a Terra. La Fondazione promuove la responsabilità sociale di tutti i suoi membri.

4.2. La Fondazione persegue il proprio scopo con un approccio integrato, coerente con i dati della scienza e basato sul metodo scientifico, promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività atti a creare valore sia per la società civile sia per la Fondazione stessa. La Fondazione promuove la consapevolezza dell'impatto che ciascun individuo e ciascuna organizzazione possono avere sul Capitale Naturale. La Fondazione intende supportare il mondo imprenditoriale nell'orientarsi verso modelli sostenibili capaci di rendere il tessuto produttivo più competitivo, innovativo, performante e consapevole. La Fondazione promuove un Patto per un'economia a misura d'Uomo e di Natura, fatta di conoscenza, rispetto, tutela, risparmio, recupero, rigenerazione, circolarità delle risorse e sostenibilità

4.3. La Fondazione chiede a tutti i propri componenti, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in riferimento ai propri ruoli e responsabilità, di adeguare la propria condotta ai seguenti principi etici, a tutela di ogni singola persona e nell'interesse generale:

1. Principio di legalità

- Nella conduzione delle proprie attività la Fondazione agisce nel rispetto della legislazione vigente, delle direttive e dei regolamenti interni, oltreché dei contenuti del presente Codice.

2. Principio di onestà, correttezza e onorabilità

- La Fondazione impronta il proprio operato e i rapporti interni ed esterni ai principi di correttezza, trasparenza, lealtà, collaborazione e reciproco rispetto. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione può giustificare una condotta contraria ai richiamati principi di correttezza, trasparenza, lealtà, collaborazione e reciproco rispetto.
- La Fondazione rifiuta di instaurare rapporti con soggetti che non soddisfino i requisiti di onorabilità richiesti o di dubbia o sospetta integrità morale.

3. Principio di dignità della persona

- La Fondazione agisce nel rispetto della dignità della persona e dei diritti umani.

4. Principio di integrità della persona.

- La Fondazione garantisce l'integrità fisica e morale dei destinatari e assicura condizioni di lavoro, di servizio, di studio e ricerca rispettose della dignità individuale, delle regole comportamentali della buona educazione e assicura ambienti di lavoro, di studio e di ricerca sicuri e salubri.
- La Fondazione agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di violenza, intimidazione, mobbing e stalking.
- In Fondazione non sono tollerati comportamenti volti, direttamente o indirettamente, a violare le convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

5. Abusi morali e sessuali

- La Fondazione non tollera il compimento di abusi ovvero comportamenti consistenti in richieste di favori o prestazioni incongrue rispetto alle attività svolte o espressioni rivolte con intento offensivo o degradante nei confronti della sfera personale di ciascuno.
- Costituisce condizione aggravante dell'abuso aver approfittato del proprio ruolo.

6. Principio di trasparenza e professionalità

- La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto del principio di trasparenza e professionalità, intesa come impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente e adeguato alla natura degli stessi.

7. Eguaglianza e non discriminazione

- La Fondazione riconosce l'eguale dignità di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività e non discrimina sulla base di credenze religiose, opinioni politiche, condizioni sociali, genere, orientamento sessuale, appartenenza etnica, disabilità.

8. Equità dell'autorità

- Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Fondazione si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza.
- La Fondazione garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e dell'autonomia dell'altrui persona e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino le competenze e le personalità dei destinatari.

9. Autonomia e democrazia nei processi decisionali

- I processi decisionali e i sistemi di governo della Fondazione rispettano i principi di autonomia e partecipazione così come tali principi sono definiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Fondazione stessa.
- L'autonomia nei processi decisionali si realizza allorché gli obiettivi e le regole della Fondazione riflettono la volontà dei Soci riuniti in Assemblea.

10. Riservatezza

- La Fondazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli individui, salvaguardando la loro vita privata.

11. Valorizzazione delle risorse umane

- La Fondazione valorizza le capacità e le attitudini delle risorse umane impegnate, a vario titolo, nelle attività proprie della Fondazione in vista della loro crescita personale e professionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento nei processi decisionali, l'attitudine alla reciproca collaborazione e la corresponsabilità verso la Fondazione e la società nel suo complesso, di cui ciascuno è parte integrante.

12. Merito

- La Fondazione riconosce e valorizza il merito individuale quale criterio essenziale di promozione umana e professionale. La Fondazione considera la coltivazione del merito e dei talenti individuali come fattori di crescita e sviluppo, a beneficio dell'intera collettività.

13. Salute e Sicurezza

- Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Fondazione adotta tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica e morale di tutti coloro che a qualsivoglia titolo operano o sostano negli spazi e nelle strutture della Fondazione.

- La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno della Fondazione.
- I destinatari sono tenuti, ciascuno nei limiti della propria competenza, ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, dei principi del Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

14. Sostenibilità e tutela della biodiversità e del benessere animale

- La Fondazione ritiene suo compito prioritario rispettare e promuovere principi di sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale.
- La Fondazione agisce per promuovere la protezione della biodiversità e contribuisce all'adempimento degli obblighi internazionali in tema di biodiversità.
- La Fondazione promuove e rispetta la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e il D.Lgs. 26/2014 e rifiuta la sperimentazione su organismi animali previsti dal D.Lgs. di cui sopra.

15. Beni della Fondazione

- Ogni destinatario è tenuto a operare con la diligenza dovuta per tutelare le risorse della Fondazione, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.
- Ogni destinatario deve utilizzare con scrupolo le risorse affidate o delle quali abbia la responsabilità, evitando utilizzi impropri che possano cagionare danno o comunque risultare in contrasto con l'interesse della Fondazione e/o con i principi ispiratori della stessa.
- Non è ammesso alcun uso improprio dei beni e delle risorse della Fondazione per conseguire vantaggi non autorizzati salvo che sia la stessa Fondazione ad autorizzare espressamente - e per iscritto - l'uso promiscuo degli stessi; la Fondazione non tollera, in alcun modo, frodi, furti, perdite per negligenza o sprechi.

16. Tutela del nome e dell'immagine della Fondazione

- La Fondazione richiede a tutti i destinatari di rispettare il nome e la reputazione della stessa e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo della Fondazione per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina della Fondazione. I destinatari non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome della Fondazione fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione.
- I destinatari utilizzano tutti i mezzi di comunicazione nel rispetto della Fondazione e della riservatezza delle persone.

17. Proprietà intellettuale e opere dell'ingegno.

- I destinatari sono tenuti al rispetto sostanziale e non meramente formale delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla Fondazione è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

18. Conflitto di interessi

- Il conflitto di interessi include ogni circostanza che sorge dalla discordanza tra le azioni svolte nell'interesse della Fondazione e i personali interessi di un singolo soggetto. Si ha, inoltre, ogni qualvolta ci sia l'illegittima aspettativa di ricevere un beneficio diretto o indiretto per un lavoro o un'attività istituzionale.
- Si ha conflitto di interessi ogni qualvolta l'interesse privato di un membro della Fondazione contrasti in maniera reale o potenziale con l'interesse, non solo economico, della Fondazione stessa.
- La Fondazione si impegna ad adottare le misure più consone per evitare ogni situazione o relazione che possa condurre a un conflitto di interessi.
- Ogni qualvolta i membri della Fondazione divengano consapevoli di una tale situazione, gli stessi devono adottare le appropriate misure per sciogliere ogni reale o potenziale conflitto.
- Altresì, si disapprova qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo che possa valorizzare un soggetto indipendentemente dai suoi meriti individuali, dalla professionalità e dalla preparazione, contro i principi di equità, di giustizia e di imparzialità.

19. Trasparenza, veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni

- La Fondazione promuove la trasparenza, la veridicità e la completezza delle informazioni sia orali sia scritte, al fine di impostare rapporti chiari e comprensibili per permettere ai propri interlocutori di assumere decisioni autonome e consapevoli.
- Nella predisposizione di comunicazioni, segnalazioni e avvisi diretti a Pubbliche Autorità e ai destinatari, la Fondazione si attiene a principi di trasparenza, veridicità, completezza e accuratezza al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.
- La Fondazione si ritiene in ogni caso tenuta alla denuncia di comportamenti in violazione del codice penale solo nei limiti di quanto previsto dallo stesso.
- La Fondazione vieta:
 - o di esporre fatti materiali non rispondenti al vero;
 - o di omettere informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
 - o di occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
 - o di impedire o, comunque, ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli altri Organi statutari o alle autorità competenti.

20. Regali, omaggi, benefici

- Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione.
- In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, consiglieri della Fondazione, membri dell'Organo di controllo o loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Tale norma, che non ammette deroghe, concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti; a tal proposito, si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio.
- La Fondazione si astiene da pratiche non consentite dagli usi commerciali o dai codici etici delle istituzioni e delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.
- Gli omaggi della Fondazione si caratterizzano per essere volti a promuovere l'immagine della stessa senza ulteriori finalità.

21. Trattamento dei dati personali

- Tutti i dati personali a “disposizione” della Fondazione vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento 679”), per adempiere a obblighi di legge, a obblighi contrattuali, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento 679.

22. Protezione dei sistemi informatici

- Per quanto di propria competenza, la Fondazione tutela la protezione dei sistemi informatici, vietando accessi illeciti e operando in modo da ridurre il rischio di danneggiamento o di perdita dei dati; il tutto nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Privacy e dal Regolamento 679/2016.

23. Tutela ambientale

- L'ambiente è un valore primario per la collettività che la Fondazione si impegna a salvaguardare; a tal fine, la Fondazione contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le attività che svolge nell'ottica dei diritti delle generazioni future.
- Il concetto di crescita sostenibile coincide con quello di eco-compatibilità e di sicurezza delle attività svolte: questo significa sia protezione dell'ambiente, sia gestione dei rischi,

affinché siano garantite salute e sicurezza di tutti i collaboratori della Fondazione e di chiunque sia coinvolto nelle attività della stessa.

Art. 5 - Regole generali di comportamento dei destinatari

5.1. In attuazione dei principi etici della Fondazione sopra enunciati, i destinatari sono tenuti:

- ad adottare ogni misura necessaria a prevenire la violazione dei principi etici della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli stessi;
- a rispettare la normativa vigente nonché tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti nei confronti della Fondazione;
- ad astenersi dal porre in essere comportamenti illegittimi o scorretti;
- a tutelare e valorizzare le risorse umane, garantendo pari opportunità di crescita umana e professionale, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- a utilizzare responsabilmente le risorse della Fondazione, al fine di rispettare l'ambiente e i diritti delle generazioni future e astenersi dall'utilizzarle per scopi diversi da quelli ad esse proprie;
- ad astenersi dal porre in essere attività e/o comportamenti in contrasto con i compiti e le responsabilità loro assegnati;
- ad astenersi dal perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quelli istituzionali della Fondazione.

Parte III

Criteri di condotta nelle relazioni con i destinatari

Art. 6 - Regole per la gestione del rapporto con committenti di attività e servizi, fornitori, collaboratori e sostenitori

6.1. Nei rapporti con committenti, fornitori, collaboratori e sostenitori la Fondazione si impegna a instaurare una relazione improntata ai principi di fiducia, collaborazione reciproca, onestà, correttezza, trasparenza, disponibilità, rispetto e ascolto.

6.2. Accordi, convenzioni e contratti stipulati con i terzi e ogni comunicazione indirizzata agli stessi sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza, completezza e trasparenza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta comunque realizzata.

6.3. La Fondazione definisce con committenti, fornitori, collaboratori e sostenitori rapporti improntati al rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice Etico, avendo, in particolare, attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

6.4. La selezione di committenti, fornitori e collaboratori avviene anche sulla base dei principi etici sviluppati nel presente Codice Etico e deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, e a criteri che assicurino la sostenibilità economica, sociale e ambientale di tutta la filiera.

6.5. La negoziazione e la stipula di accordi, convenzioni e contratti con committenti, fornitori e collaboratori devono sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza. La Fondazione si impegna a vigilare affinché i contratti stipulati in suo nome siano conformi alle normative vigenti, siano privi di lacune e contengano un linguaggio tecnico appropriato al settore di riferimento. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a fornitori e collaboratori devono essere adeguatamente documentate, proporzionate all'attività svolta e in linea con le condizioni offerte dal mercato.

6.6. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio economico o convenienza per l'Ente e sono fondati su comportamenti orientati a un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione. Non è ammesso precludere ad alcuno che sia in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla stipula di contratti e deve essere assicurata una concorrenza sufficiente con un numero adeguato di imprese. Nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, la Fondazione è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

6.7. Il personale della Fondazione che tratti con committenti, fornitori, collaboratori e sostenitori deve agire in modo professionale e indipendente, in assenza di qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare decisioni nelle trattative. Ove esista un conflitto di interessi, il personale della Fondazione dovrà dichiarare tale conflitto e astenersi dal prendere decisioni. Il potere contrattuale della Fondazione non deve essere usato a scopo personale. Non costituisce un comportamento etico ed è, dunque, contrario ai principi individuati nel presente Codice Etico, ottenere un qualsivoglia beneficio di natura personale da un cliente, fornitore, collaboratore o sostenitore.

6.8. Committenti, fornitori, collaboratori e sostenitori sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, serietà e cooperazione.

Art. 7 – Regole per la gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione

7.1. Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che operi per conto della Pubblica Amministrazione centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità Indipendenti, Istituzioni Comunitarie nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio.

7.2. La Fondazione ispira e adegua la propria condotta, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai principi di correttezza e onestà. Su questa base, le persone incaricate dalla Fondazione di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni né tenere

comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

7.3. Le persone incaricate dall'organizzazione della Fondazione alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della Pubblica Amministrazione devono verificare che le informazioni rese con qualunque modalità e a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette. Le persone cui è consentito avere contatti diretti con la Pubblica Amministrazione per conto della Fondazione sono le sole persone espressamente indicate dalla Fondazione stessa a tal fine.

7.4. Nelle effettuazioni di gare, i soggetti incaricati dalla Fondazione devono rispettare la legge e le relative norme anche in termini di trasparenza dei propri comportamenti.

Art. 8 – Regola per la gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti

8.1. Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, a qualsiasi titolo, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

8.2. È vietato ai destinatari del presente Codice Etico l'utilizzo dei fondi percepiti dalle Pubbliche Amministrazioni per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

8.3. In caso di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a operare nel rispetto della legge, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni a operare indebitamente in favore della Fondazione.

8.4. La Fondazione si impegna a prevenire atti che inducano i destinatari del presente Codice Etico a compiere azioni atte a procurarne illeciti vantaggi.

8.5. Costituisce comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Parte IV Comitato Etico

Art. 9 – Definizione e funzioni

9.1. Il Comitato Etico formula pareri e direttive sui principi enunciati nel presente Codice etico.

9.2. Il Comitato Etico

- promuove la conoscenza e la diffusione del Codice etico e dei principi a cui lo stesso si ispira, anche attraverso adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice;
- valuta l'applicazione del Codice etico riguardante le attività di tutti i destinatari;
- discute questioni eticamente sensibili riguardanti l'attività della Fondazione;
- fornisce consulenza su questioni eticamente sensibili;
- garantisce revisione e aggiornamento periodici del presente Codice Etico al fine di adeguarlo a eventuali mutamenti nella struttura organizzativa e gestionale della Fondazione, all'evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e normative, proponendo le relative modifiche al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Composizione del Comitato Etico

10.1. Il Comitato Etico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da:

- Presidente, o suo delegato, designato dal Presidente stesso;
- Direttore Generale, o suo delegato, designato dal Direttore Generale stesso;
- Un soggetto esterno alla Fondazione nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Modalità di lavoro

11.1. Il Presidente del Comitato promuove e coordina le attività assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, rappresenta il Comitato presso la Fondazione e gli organismi esterni, convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno.

11.2. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, su convocazione da parte del Presidente via email.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle determinazioni

12.1. Le riunioni del Comitato sono valide se è presente (anche in via telematica) la maggioranza assoluta dei componenti, incluso il Presidente.

12.2. Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.

12.3. Il Comitato formula pareri e direttive, corredati di motivazione, garantendo che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse verrà dato opportuno rilievo nel verbale.

12.4. La redazione dei verbali è effettuata dal Segretario nominato all'interno delle sedute del Comitato. I verbali devono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.

Parte V

Disposizioni finali

Art. 13 – Diffusione e comunicazione del Codice Etico

13.1. Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello 231 adottato dalla Fondazione al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231/01.

13.2. Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del Codice Etico stesso, la Fondazione prevede l'adozione di procedure specifiche da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimenti delle operazioni stesse.

13.3. Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati o coinvolti dalla Fondazione mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

Art. 14 – Iter di approvazione e modifiche

14.1. Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

14.2. Ogni variazione del presente Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Etico, e diffusa tempestivamente ai tutti i destinatari.